



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SESTA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Adriana Cassano Cicuto
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 580/2021 R.G. promossa da:

██████████ S.R.L. C.F. ██████████ assistito e difeso dall'avv. ██████████
██████████ e dall'avv. ██████████ ██████████ VIA ██████████
██████████ ██████████ 80133 NAPOLI; elettivamente domiciliato in VIA ██████████
██████████ MILANO presso avv. ██████████

OPPONENTE

contro:

██████████ ██████████ SPA C.F. ██████████ assistito e difeso dall'avv.
██████████ e dall'avv. ██████████ ██████████
PIAZZETTA ██████████ ██████████ 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in
PIAZZETTA ██████████ ██████████ 20122 MILANO presso avv. ██████████
██████████

OPPOSTA

oggetto: Leasing



CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 15.2.22 che qui si intendono richiamate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] S.p.a., in qualità di utilizzatrice, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano [REDACTED] S.p.a., società concedente della locazione finanziaria stipulata *inter partes*, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 11759/2020 immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di Milano a favore della suddetta società per la consegna dei beni mobili indicati nel ricorso oltre interessi e spese ed istando per la sospensione della provvisoria esecutività del decreto.

In via subordinata, chiedeva di rideterminare l'effettivo saldo all'attualità del suindicato contratto di locazione finanziaria.

Si costituiva in giudizio l'opposta [REDACTED] S.p.a. contestando la fondatezza dell'opposizione ed opponendosi alla sospensione della provvisoria esecuzione.

All'udienza di prima comparizione il Giudice non ritenendo sussistenti i presupposti per sospendere l'esecutività del decreto, rigettava l'istanza ex art. 649 c.p.c. ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.

All'udienza fissata per la discussione sui mezzi istruttori, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30 novembre 2021 ove, stante la pendenza di trattative, rinviava per i medesimi incombeni all'udienza del 15 febbraio 2022 ove tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di legge per conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel marzo 2008 veniva stipulato tra le parti il contratto di locazione finanziaria n. 900489 avente ad oggetto beni strumentali per complessivi € 807.276,03 oltre IVA ed oneri fiscali (doc. 2 fascicolo monitorio).

A seguito dell'inadempimento dell'utilizzatrice al pagamento dei canoni locatizi, nel marzo 2013 l'opposta, avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 11 delle condizioni generali del contratto, intimava la risoluzione del contratto richiedendo la consegna dei beni locati (docc. 1, 2 opponente).

A fronte della mancata riconsegna la concedente chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo di riconsegna che tuttavia sortiva effetto negativo a fronte del mancato



reperimento dei beni da parte dell'ufficiale giudiziario nel locale commerciale dell'utilizzatrice (doc. 6 opposta).

A fronte di tale ricostruzione in fatto debbono ora esaminarsi i motivi di opposizione.

Quale unico motivo di opposizione [REDACTED] sostiene che la fornitrice dei beni, [REDACTED] S.r.l., avrebbe operato un'errata contabilizzazione delle fatture nn. 01 e 02/2008 applicando prezzi superiori rispetto a quelli concordati (in particolare, sarebbero stati impropriamente contabilizzati beni fatturati ma mai consegnati e beni consegnati ma sovrapprezzati) e che l'opposta [REDACTED] avrebbe avallato le suddette operazioni per imperizia e/o negligenza (doc. 6 opponente).

Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e debba essere respinta.

Ed invero le suddette doglianze appaiono del tutto irrilevanti alla luce degli accordi pattizi intercorsi tra le parti.

Giova rammentare che il contratto di locazione finanziaria è caratterizzato dalla presenza di due operazioni: la prima è un'operazione di finanziamento volta a consentire all'utilizzatore il godimento di un bene grazie all'apporto economico di un soggetto abilitato al credito, il c.d. concedente; la seconda operazione è un'ordinaria compravendita stipulata tra fornitore e concedente volta all'acquisto del bene del quale l'utilizzatore intende godere, attraverso la quale il concedente diventa proprietario del bene che darà in locazione all'utilizzatore da lui finanziato.

Si tratta di uno schema negoziale rientrante nella categoria dei c.d. contratti collegati in cui il collegamento si realizza mediante apposite clausole previste in ciascuno dei due contratti.

Nel caso di specie, tale collegamento si realizza attraverso il disposto dell'art. 7 delle condizioni generali del contratto in cui viene espressamente previsto l'esonero di responsabilità della società concedente per *“ogni rischio inerente ai beni (...) anche gli eventi antecedenti alla loro consegna o derivanti da caso fortuito, forza maggiore, atto o fatto del Fornitore o di terzi compresa la Pubblica Amministrazione”*.

Inoltre, in base all'art. 3 c.g.a. con la sottoscrizione della Dichiarazione di presa in consegna dei beni e constatazione l'Utilizzatore si assume la responsabilità dell'accettazione e del puntuale ed esatto adempimento dell'ordine da parte del Fornitore, si assume *“ogni rischio per la scelta del Fornitore, per la ritardata o mancata consegna dei beni e per l'esistenza di vizi o difetti palesi o occulti (...)”* e garantisce la congruità del prezzo fissato dal Fornitore.

Consegue pertanto che le doglianze relative all'asserita mancata o sovrapprezzatura dei beni, a termini di contratto, non possono essere rivolte alla concedente, avendo l'utilizzatrice assunto il preciso rischio inerente i beni nei confronti della fornitrice degli stessi, alla quale sola peraltro appaiono imputabili le operazioni di fatturazione dei beni stessi.

Va inoltre rilevato che in data 21/04/2008 l'opponente ha sottoscritto la *“Dichiarazione di presa in consegna dei beni e constatazione”* in cui attesta l'avvenuto accertamento della conformità dei beni a quelli ordinati nonché la rispondenza alle proprie esigenze (doc. 4 opposta).



Peraltro l'elenco dei beni oggetto della fornitura risulta identico nella proposta di stipula del contratto di locazione finanziaria, nelle condizioni particolari, nella conferma dell'ordine di acquisto e nella dichiarazione di presa in consegna (docc. 3, 4 opposta; sub. doc. 2 fascicolo monitorio) e nel contratto è espressamente indicato quale prezzo complessivo l'importo di € 807.276,03 oltre IVA, prezzo pagato dall'opposta al fornitore [REDACTED] S.r.l.

Consegue pertanto che nessuna doglianza può essere imputata alla concedente sia in virtù degli accordi contrattuali intercorsi, che delle emergenze documentali di causa, dovendo semmai l'utilizzatrice rivolgere le proprie asserite contestazioni al fornitore dei beni [REDACTED] S.r.l. che non è stata evocato in giudizio.

Deve in conclusione ribadirsi la legittimità della pretesa della concedente alla restituzione dei beni oggetto di locazione in virtù dell'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice.

Per effetto dell'intervenuta risoluzione, stante il reiterato inadempimento della società utilizzatrice, la ricorrente può richiedere legittimamente la restituzione dei beni oggetto del contratto, giacché il protrarsi di tale situazione arreca indubbiamente un irreparabile pregiudizio alla concedente che vedrebbe frustrato il perseguimento della finalità finanziaria del contratto de quo e che si troverebbe "sine die" nell'impossibilità di ricollocare i beni sul mercato al fine di limitare le perdite subite a seguito dell'inadempimento dell'utilizzatrice.

In conclusione, l'opposizione è infondata e va respinta ed il decreto ingiuntivo n. 11759/2020 va confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi del D.M.55/2014, aggiornato al 2018.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:

- Rigetta l'opposizione di [REDACTED] S.r.l. e conferma il decreto ingiuntivo n. 11759/2020 emesso dal Tribunale di Milano;



- Condanna l'opponente a corrispondere a [REDACTED] S.p.a. le spese di lite che si liquidano in complessivi € 18.627,00 (per compensi e spese) oltre accessori di legge, Iva e cpa.

Milano, 12 maggio 2022

Il Giudice
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto

dott.ssa A. Cassano Cicuto

5/5

